

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2380

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro della Sanità

(DE LORENZO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1990

—————

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1990,  
n. 199, recante sospensione delle procedure di rinnovo  
degli organi di gestione delle unità sanitarie locali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il Parlamento ha all'esame il disegno di legge di riordino del Servizio sanitario nazionale e di contenimento della spesa sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati il 18 luglio scorso ed attualmente in discussione al Senato della Repubblica (atto Senato n. 2375).

Il provvedimento, come è noto, innova profondamente l'attuale assetto del Servizio sanitario nazionale con modifiche che attengono alla nomina delle Commissioni amministratrici (o Consigli di amministrazione), alla disciplina della contabilità, agli organi, al numero complessivo e alla stessa natura giuridica della unità sanitaria loca-

le, cui viene riconosciuta autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

Proseguendo detto esame si ritiene necessario ed urgente sospendere, fino al 31 ottobre 1990, le procedure relative alla rinnovazione dei comitati di gestione e degli altri organi che svolgono esclusivamente funzioni per le unità sanitarie locali, in attesa della definitiva approvazione del disegno di legge concernente il riordino del Servizio sanitario nazionale.

A tal fine provvede l'articolo 1 dell'accluso decreto-legge che viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 luglio 1990, n. 199, recante sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali.

*Decreto-legge 24 luglio 1990, n. 199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1990.*

**Sospensione delle procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, recante ordinamento delle autonomie locali, ed in particolare gli articoli 32 e 36;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere le procedure di rinnovo degli organi di gestione delle unità sanitarie locali, tenuto conto che è in fase di avanzato esame da parte del Parlamento il disegno di legge per il riordinamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità;

EMANA

il seguente decreto-legge:

**Articolo 1.**

1. Le procedure relative alla rinnovazione dei comitati di gestione e degli altri organi che svolgono esclusivamente funzioni per le unità sanitarie locali sono sospese fino al 31 ottobre 1990.

**Articolo 2.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - DE LORENZO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.